



DECRETO 26 febbraio 2010

Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028) (GU n. 65 del 19-3-2010)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2010

Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS;

Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS;

Visto l'art. 8, comma 3 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalita' attuative del citato art. 50, comma 5-bis;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni economiche di malattia nonche' il rilascio e l'utilizzazione del certificato di diagnosi e dell'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia ai fini dell'erogazione delle medesime prestazioni economiche;

Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1991, che disciplina l'impiego di modulari standardizzati a lettura automatica per la certificazione di malattia ai fini dell'erogazione delle relative prestazioni economiche da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 5 il quale prevede

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito



DECRETO 26 febbraio 2010

Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028) (GU n. 65 del 19-3-2010)

che le regioni adottino le necessarie misure per la fornitura e l'aggiornamento dei dati anagrafici dei medici di medicina generale ai fini dell'attuazione degli adempimenti a carico dell'INPS;

Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all'INPS e dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro;

Vista la circolare INPS 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita' della patologia sofferta;

Visto l'art. 20 dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l'art. 17 dell'accordo collettivo nazionale con i pediatri di libera scelta siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale con i medici specialisti convenzionati siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e' tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Considerato che, per i medici dipendenti del SSN, l'inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, relativa al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 dal momento dell'avvio a regime da parte della regione del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, comporta l'applicazione delle misure introdotte a tal fine a livello regionale, in conformita' con quanto previsto dal contratto



DECRETO 26 febbraio 2010

Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028) (GU n. 65 del 19-3-2010)

collettivo nazionale vigente;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, concernente «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», con il quale e' stato previsto per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata;

Visto l'art. 69 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale introduce, al comma 4 del capoverso 55-septies, in relazione all'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni mediche concernente l'assenza dei lavoratori del settore pubblico, ulteriori sanzioni inerenti il licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie, la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto l'accordo datato 25 gennaio 2010 tra l'Istituto nazionale dipendenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), con il quale i predetti Istituti hanno concordato le modalita' tecniche utili per l'identificazione dei dipendenti pubblici e delle relative Amministrazioni di dipendenza, al fine di consentire all'INPS il puntuale adempimento dell'attivita' attribuitagli dall'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Considerato che con il presente decreto sono definite le modalita' attuative dell'art. 8 del citato DPCM 26 marzo 2008, concernente la trasmissione telematica da parte dei medici curanti all'INPS dei dati del certificato di malattia;

Sentito l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel DPCM 26 marzo 2008 citato nelle premesse.

Art. 2

Finalita'



DECRETO 26 febbraio 2010

Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028) (GU n. 65 del 19-3-2010)

1. Con il presente decreto vengono definite le modalita' per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC.

Art. 3

Modalita' di trasmissione telematica Medico - INPS

1. Il certificato di malattia e' inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 4

Modalita' di trasmissione INPS - Datore di lavoro

1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 5

Piani di diffusione

1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008.

2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di



DECRETO 26 febbraio 2010

Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028) (GU n. 65 del 19-3-2010)

rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalita' rese disponibili dal SAC in conformita' a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Allegato 1

DISCIPLINARE TECNICO

*Modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico
dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS*



1. Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS.

2. Modalità di accesso al SAC e trattamento dei dati

Per quanto riguarda le modalità di accesso al SAC, si rimanda a quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l'obbligo di riservatezza si fa riferimento a quanto disposto all'art.2 del DPCM 26 marzo 2008.

3. Descrizione dei servizi messi a disposizione dal SAC e dall'INPS

Di seguito sono elencati i servizi erogati dal sistema SAC per la predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni di malattia all'INPS e dei servizi erogati dall'INPS per la messa a disposizione dell'attestazione di malattia al datore di lavoro:

1. servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore
2. servizio per l'invio del certificato all'INPS
3. servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS
4. servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS
5. servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia
6. servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione di un proprio attestato di malattia

3.1 Servizio per l'interrogazione da parte del medico dei dati anagrafici del lavoratore

Il servizio prevede la funzione di interrogazione delle informazioni relative al lavoratore attraverso l'inserimento da parte del medico del codice fiscale del lavoratore stesso.

L'operazione è propedeutica ma non vincolante alla predisposizione e all'invio dei dati del certificato e permette di verificare, attraverso il SAC, la validità del codice fiscale e di accedere ai dati identificativi del lavoratore che risultano dalla banca dati degli assistiti.

Il medico riceve la risposta dal SAC con i dati del lavoratore (cognome, nome, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia, dati della residenza così come contenuti nella banca dati degli assistiti).

In caso di esito negativo circa la validità del codice fiscale il SAC emette un apposito diagnostico.



3.2 Servizio per l'invio del certificato all'INPS

Il servizio consente al medico, dopo la verifica con il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di prognosi, diagnosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), di trasmettere al SAC le informazioni della certificazione di malattia. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco, è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.

3.3 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato.

3.4 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di annullamento di un certificato inviato all'INPS.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il giorno successivo alla data di rilascio.

3.5 Servizio erogato dall'INPS per la messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia

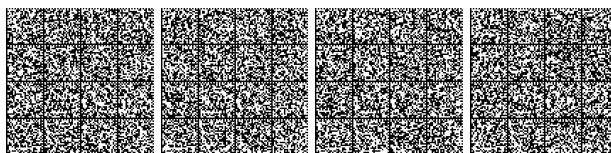
L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

- mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo;
- mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro.

3.6 Servizio erogato dall'INPS per consentire al lavoratore la consultazione di un proprio attestato di malattia

L'INPS mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo la seguente modalità:

- tramite proprio codice fiscale e numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.



4. Modalità di fruizione dei servizi del SAC

Il medico curante può usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo i canali indicati nei seguenti paragrafi.

4.1 Fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del medico

Il sistema software gestionale del medico curante può essere integrato a cura del fornitore del software con le funzionalità necessarie al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità web services.

Le relative specifiche tecniche sono rese disponibili sui siti internet MEF e INPS, secondo quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.

Il servizio è implementato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti, per le quali è poi generata un'interfaccia WSDL e altre componenti che producono il livello di disaccoppiamento necessario per renderlo accessibile attraverso la rete mediante protocollo sicuro HTTPS e linguaggio XML.

Al fine di una corretta gestione dei messaggi, gli stessi sono redatti in formato XML e devono essere scritti utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificati con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1. Tutti i tag descritti nello schema XSD devono essere presenti nei file XML ed i singoli campi devono rispettare le regole formali e/o i valori possibili per ognuno di loro.

4.2 Fruizione dei servizi tramite sistema WEB.

Il medico curante potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB.

Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal lavoratore, nonché di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico).

L'accesso al sistema WEB è possibile attraverso link che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell' INPS.

I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati secondo le modalità previste al punto 4.1.



4.3 Altri canali per la fruizione dei servizi

Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali ad esempio sistemi di *call center*, anche basati su risponditori automatici.

La disponibilità di tali ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.

5. Specifiche tecniche dei servizi

Di seguito sono descritte nel dettaglio le specifiche dei servizi previsti dal SAC. I dettagli tecnici relativi alla struttura del messaggio in formato XML, con i formati dei campi e controlli sugli stessi, verranno pubblicati a cura del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS secondo le modalità previste dal DPCM 26.3.2008.

5.1 Servizio per l'invio del certificato all'INPS

L'operazione permette l'invio dei dati del certificato di malattia da parte del medico e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di invio del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia sono raggruppati in cinque sezioni: dati del medico, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell'indirizzo di reperibilità, dati del certificato di diagnosi.

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di invio certificato sono descritti come segue:

Elemento **medico**:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
CodiceFiscale	Codice fiscale	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
Cognome	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
Nome	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
CodiceRegione	Codice Regione	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico / Gestionale medico / SAC
CodiceAsl	Codice ASL di riferimento	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico / Gestionale medico / SAC



Elemento **lavoratore**:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
CodiceFiscale	Codice fiscale	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico
Cognome	Cognome	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
Nome	Nome	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
DataNascita	Data di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
Sesso	Sesso	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
Comune	Comune	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC
ProvinciaNascita	Sigla provincia di nascita	<u>Elemento obbligatorio</u>	SAC

Elemento **residenza o domicilio abituale**:

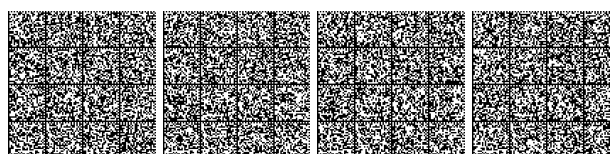
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Via	Via, comprensiva di numero civico	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico / Gestionale medico / SAC
Cap	CAP	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico / Gestionale medico
Comune	Comune	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico / Gestionale medico / SAC
Provincia	Sigla provincia	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico / Gestionale medico / SAC

Elemento **indirizzo di reperibilità** (da compilare **obbligatoriamente** se non coincide con la residenza o domicilio abituale)

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
Cognome	Cognome per la reperibilità		Medico
Via	Via, comprensiva di numero civico		Medico
Cap	CAP		Medico
Comune	Comune		Medico
Provincia	Sigla provincia		Medico

Elemento **certificato**:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
DataRilascio	Data rilascio certificato	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico
DataInizio	Data inizio malattia, dichiarata dal lavoratore	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico
DataFine	Data fine prognosi ("prognosi clinica a tutto	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico



Nome campo	Descrizione	Caratteristiche	Fonte
	il")		
Visita	Ambulatoriale/domiciliare	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico
TipoCertificato	Inizio / continuazione / ricaduta	<u>Elemento obbligatorio</u>	Medico
CodiceDiagnosi	Diagnosi	<u>Elemento obbligatorio in alternativa alle Note di Diagnosi</u> Codifica ICD9_CM - revisione 2002	Medico
NoteDiagnosi	Note per completare e/o caratterizzare la diagnosi	<u>Elemento obbligatorio in alternativa al Codice diagnosi</u>	Medico

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di ricezione del certificato

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo ricevutaCertificato, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaCertificato** in caso di corretta ricezione:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
DataRicezione	Data e ora ricezione	
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo)	

Formato dell'elemento **RicevutaCertificato** in caso di scarto:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Tipo Errore	Elementi multipli: Codice errore	
SezioneErrata	identificatore della sezione errata	
Descrizione		

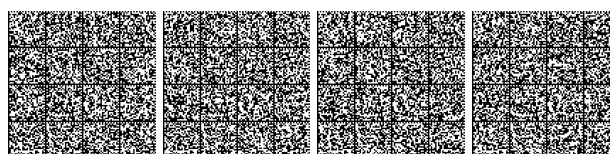
5.2 Servizio per la rettifica del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di rettificare un certificato di malattia già inviato all'INPS al fine di anticipare il termine del periodo di prognosi e fornisce in risposta una ricevuta contenente l'esito dell'invio.

L'operazione è consentita esclusivamente entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato, inserendo da parte del Medico/Gestionale del medico i dati necessari all'individuazione del certificato da rettificare.

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio per la rettifica del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di rettifica del certificato sono descritti come segue:



Elemento **RettificaCertificato**:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
CodiceFiscaleMedico	Codice fiscale medico	<u>Elemento obbligatorio</u>
CodiceFiscaleLavoratore	Codice fiscale lavoratore	<u>Elemento obbligatorio</u>
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo originario)	<u>Elemento obbligatorio</u>
DataRicezione	Data e ora ricezione	<u>Elemento obbligatorio</u>
DataFine	Data fine prognosi ("prognosi clinica a tutto il")	<u>Elemento obbligatorio</u>

Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di accettazione della rettifica

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo RicevutaRettifica, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaRettifica** in caso di corretta ricezione:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
DataRicezione	Data e ora ricezione	
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo)	

Inoltre, in caso di esito positivo della richiesta di rettifica, il messaggio verrà completato con tutti gli elementi costitutivi del certificato di malattia (lavoratore, residenza, reperibilità e certificato) risultanti dalla variazione, al fine di consentirne la stampa.

Formato dell'elemento **RicevutaRettifica** in caso di scarto:

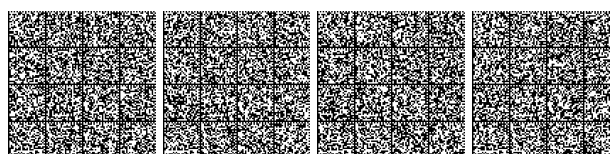
Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
TipoErrore	Elementi multipli: Codice errore	
SezioneErrata	identificatore della sezione errata	
Descrizione	Testo	

5.3 Servizio per l'annullamento del certificato inviato all'INPS

L'operazione consente al medico di inviare all'INPS la richiesta di annullamento di un certificato entro il giorno successivo del giorno di rilascio e di avere, in risposta, una ricevuta contenente l'esito della richiesta. I dati da inserire da parte del Medico/Gestionale del medico sono quelli utili all'individuazione del certificato da annullare.

Descrizione del messaggio per l'annullamento del certificato

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per la funzione di annullamento del certificato sono descritti come segue:



Elemento **AnnullamentoCertificato**:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
CodiceFiscaleMedico	Codice fiscale medico	<u>Elemento obbligatorio</u>
CodiceFiscaleLavoratore	Codice fiscale lavoratore	<u>Elemento obbligatorio</u>
IdCertificato	Identificativo certificato (protocollo originario)	<u>Elemento obbligatorio</u>
DataRicezione	Data e ora ricezione	<u>Elemento obbligatorio</u>

Descrizione del messaggio di accettazione dell'annullamento

Per ogni richiesta, il sistema risponde con un messaggio di tipo **RicevutaAnnullamento**, contenente l'esito della trasmissione.

Formato dell'elemento **RicevutaAnnullamento** in caso di corretta ricezione:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
DataRicezione	Data e ora ricezione	
IdAnnullamento	Identificativo annullamento (protocollo)	

Formato dell'elemento **RicevutaAnnullamento** in caso di scarto:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
TipoErrore	Elemento multiplo: Codice errore	
SezioneErrata	identificatore della sezione errata	
Descrizione		

5.4 Codici di errore e motivi di scarto.

I codici di errore e l'elenco dei motivi di scarto sono pubblicati sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell' INPS.

6. Stampe delle copie cartacee delle certificazioni

Dopo l'accettazione da parte dell'INPS del certificato e la restituzione del numero di protocollo devono essere rese disponibili dal sistema software gestionale del medico opportune funzioni di stampa per il rilascio di una copia cartacea del certificato per il lavoratore, contenente tutti i dati inviati e riportante i valori degli elementi "DataRicezione" e "IdCertificato", e di copia cartacea dell'attestato per il datore di lavoro

I fac-simili della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia sono agli allegati A e B del presente disciplinare tecnico.

Nel caso in cui il medico curante utilizzi l'interfaccia web di cui al punto 4.2, le funzioni di stampa saranno offerte direttamente dal sistema WEB in formato pdf.



ALLEGATO A

Certificato di malattia telematico					Copia cartacea per il lavoratore	
Protocollo		Data rilascio		Luogo		
Rettifica del certificato protocollo						
DATI DEL MEDICO						
Cognome e nome		Cod. Reg.		ASL		
DATI PROGNOSI						
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal						
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il						
Trattasi di:	Inizio	Continuazione	Ricaduta			
Visita:	Ambulatoriale	Domiciliare				
DATI DIAGNOSI						
Cod. Nosologico						
Diagnosi						
DATI DEL LAVORATORE						
<i>ANAGRAFICI</i>						
Cognome		Nome		C.F.		
Nato/a il		a (Comune o Stato estero)		Provincia		
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>						
In via/piazza		n.				
Comune		CAP		Provincia		
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>						
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)						
In via/piazza		n.				
Comune		CAP		Provincia		
Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009						

Allegato B

Attestato di malattia telematico					Copia cartacea per il datore di lavoro	
Protocollo		Data rilascio		Luogo		
Rettifica del certificato protocollo						
DATI DEL MEDICO						
Cognome e nome		Cod. Reg.		ASL		
DATI PROGNOSI						
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal						
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il						
Trattasi di:	Inizio	Continuazione	Ricaduta			
DATI DEL LAVORATORE						
<i>ANAGRAFICI</i>						
Cognome		Nome		C.F.		
Nato/a il		a (Comune o Stato estero)		Provincia		
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>						
In via/piazza		n.				
Comune		CAP		Provincia		
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>						
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)						
In via/piazza		n.				
Comune		CAP		Provincia		
Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009						

10A03028

